



Giovanni De Bartolomeis
Notaio

REPERTORIO N. 5129

RACCOLTA N. 3568 =

===== VERBALE DI ASSEMBLEA =====

===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Registrato ad Eboli

===== - 28 MARZO 2017 - =====

il 4.4.2017

Il giorno ventotto del mese di marzo dell'anno duemiladicias-

al n. 1738 serie 1T

sette, in Salerno (SA) alla Via Sabato Visco n.24/C, presso

la sede del Consorzio Farmaceutico Intercomunale, ove richie-

sto, alle ore tredici e minuti cinquantacinque. =====

Innanzi a me Dottor **Giovanni De Bartolomeis**, Notaio residen-

te alla residenza di Eboli, con studio ivi al Viale Amendola

n.99, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di

Salerno, Nocera Inferiore e Vallo della Lucania, =====

===== SI E' COSTITUITO =====

il Signor: =====

- Barlotti Raffaele, nato ad Agropoli (SA) il dì 1 ottobre

1976, il quale dichiara di intervenire al presente atto nel-

la sua qualità di Presidente dell'Assemblea del "CFI CONSOR-

ZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE", con sede in Salerno (SA),

alla Via Sabato Visco n.24/C, domiciliato per la carica pres-

so la sede legale di cui infra, indirizzo pec: saler-

no@assofarm.postacert.it, codice fiscale P.IVA e numero di i-

scrizione nel Registro delle Imprese di Salerno 03406400659

ed iscritto presso la locale Camera di Commercio con il n.

SA-294522 del R.E.A.. =====

Detto costituito, cittadino italiano, della cui identità per-



sonale io Notaio sono certo, mi dichiara che è qui riunita, in seconda convocazione, in questo luogo, a questa ora ed in questo giorno l'assemblea del "CFI CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE" per discutere e deliberare sul seguente =====

===== ORDINE DEL GIORNO =====

1. adeguamento di riferimenti normativi con modifica dell'art. 1 dello statuto consortile, secondo la bozza di nuovo testo del detto articolo unita al presente avviso, depositata presso la sede consortile ed a disposizione dei consorziati; =====

2. Nota prot.n.6072 del 21.12.2016: discussione, provvedimenti; =====

3. Varie ed eventuali; =====

e mi richiede, con il consenso di tutti gli infra citati consorziati intervenuti, di ricevere il relativo verbale, al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichiarazioni rese dal Presidente, dò atto di quanto segue. =====

Assume la Presidenza, a norma del vigente statuto, il costituito signor Barlotti Raffaele, il quale mi dichiara e fa constare: =====

- che la presente assemblea è riunita in seconda convocazione ed è stata ritualmente convocata con le modalità richieste dal vigente statuto; =====

- che l'assemblea in prima convocazione fissata per il giorno 27 marzo 2017 alle ore 8:00 è andata deserta, non avendo

raggiunto il quorum costitutivo; =====

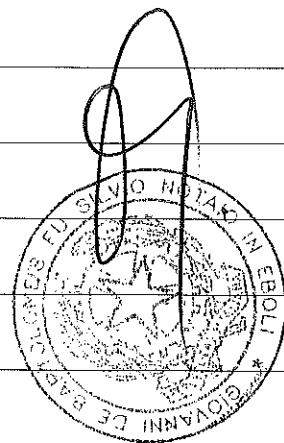
- a seguito della verifica conseguente alle operazioni di identificazione dei presenti e di raccolta delle deleghe, esso Presidente dà atto e fa constare che sono presenti, in persona dei legali rappresentanti e/o tramite delegati regolarmente autorizzati a mezzo deleghe scritte conferite ai sensi di legge e di statuto e che rimarranno acquisite e conservate agli atti del consorzio - dei quali il Presidente stesso ha accertato l'identità e la legittimazione - i seguenti Comuni Consorziati: =====

- la CITTA' DI SCAFATI, con sede in Scafati, Codice fiscale: 00625680657, in persona dei Signori Commissari Straordinari dott.ssa Basilicata Gerardina, nata a Santa Maria a Vico (CE) il 27 maggio 1955, dott. Polito Augusto, nato a Roma il dì 1 settembre 1954, e dott.ssa De Angelis Maria, nata a Casagiove (CE) il 10 settembre 1965; =====

- il COMUNE DI SALERNO, con sede in Salerno, Codice fiscale: 80000330656, in persona del dott. De Luca Roberto, nato a Cava dè Tirreni (SA) il dì 11 maggio 1983, giusta delega conferitagli dal Sindaco Arch. Vincenzo Napoli; =====

- il COMUNE DI EBOLI, con sede in Eboli, Codice fiscale: 00318580651, in persona del Sindaco dott. Cariello Massimo, nato ad Eboli (SA) il dì 8 febbraio 1970; =====

- il COMUNE DI CAPACCIO (oggi CAPACCIO PAESTUM), con sede in Capaccio Paestum e Codice fiscale: 81001170653, in persona



di esso Barlotti Raffaele, come innanzi costituito, giusta

delega conferitagli dal Sindaco dott. Italo Voza; =====

- il COMUNE DI CAVA DE' TIRRENI, con sede in Cava de' Tirreni

Codice fiscale: 80000350654, in persona della dott.ssa Mo-

schillo Paola, nata a Salerno (SA) il 15 ottobre 1969, giu-

sta delega conferitale dal Sindaco dott. Vincenzo Servalli; =

- che del Consiglio di Amministrazione è presente il Consi-

gliere dott. Criscuolo Gaetano, nato a Salerno il 23 aprile

1958, mentre risultano assenti gli altri membri del medesimo

Consiglio di Amministrazione; =====

- che del Collegio dei Revisori è presente il Presidente

dott. Spagnuolo Fabio, nato a Napoli il 25 aprile 1974, men-

tre risultano assenti gli altri membri del medesimo Collegio

dei Revisori; =====

- che è presente altresì il Direttore generale del Consorzio

dott. Sorrentino Francesco, nato a Salerno (SA) il 29 genna-

io 1972; =====

- che sono state osservate tutte le formalità previste dal

vigente statuto e dalla legge per la partecipazione all'as-

semblea; =====

- dato atto che sono presenti ed intervenuti tutti i Comuni

Consorziati aventi diritto al voto, rappresentanti l'intero

capitale consortile, e, tenuto conto che, ai sensi del vigen-

te statuto, l'assemblea nelle materie poste all'ordine del

giorno è costituita e delibera validamente con il voto favo-

revoles di tanti componenti che rappresentano la maggioranza delle quote di partecipazione; =====

===== DICHIARA =====

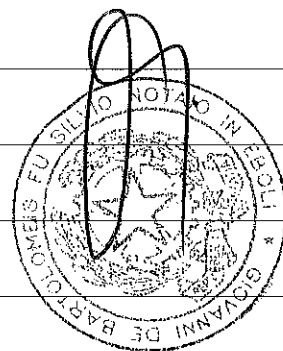
pertanto validamente costituita la presente adunanza assembleare dei Sindaci ai sensi del vigente statuto ed idonea a deliberare sul suindicato ordine del giorno alla cui discussione nessuno si oppone, dichiarando gli intervenuti tutti di ben conoscere gli argomenti da trattare. =====

A questo punto, essendo le ore 14:06 il Presidente dà atto che interviene in assemblea il Consigliere di Amministrazione dott. Accardi Filippo, nato a Napoli il 25 maggio 1965. =====

Il Presidente, passando alla trattazione del primo argomento posto all'ordine del giorno, facendo constare e dandosi atto che: =====

- in occasione dell'adunanza assembleare tenutasi il 12 luglio 2016, sono già state apportate, tra l'altro, allo statuto consortile le modifiche tese alla precisazione che esso Consorzio è ente pubblico, non economico; =====

- facendo seguito a tale determinazione, oggi si propone altresì di adeguare i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1 del vigente statuto, taluni dei quali non più attuali in quanto superati dalla sopravvenuta normativa (quale il riferimento alla Legge n.142/1990) precisandosi inoltre che il Consorzio è ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica pubblica, anche ai sensi della normativa



sull'ordinamento laburistico relativo alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni, con richiamo in particolare dell'
l'art. 1 comma 2 del D.Lgs. n.165/2001, ove, ai fini di cui
sopra, per amministrazioni pubbliche, si intendono, tra gli
altri, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità monta-
ne, e loro consorzi e associazioni, nonché tutti gli enti
pubblici non economici nazionali, regionali e locali; =====
il tutto con conseguente modifica dell'articolo 1 del vigen-
te statuto proponendosi di adottare il seguente nuovo testo: =
"Art. 1 - Costituzione =====
1. Ai sensi della Legge n.362/91 e dell'art.31 del D.Lgs.
n.267/2000, ed a seguito di specifica convenzione di cui al-
l'art. 30 dello stesso D.Lgs. n.267/2000, è costituito tra i
Comuni indicati nel successivo comma 2, un Consorzio, ente
pubblico non economico, anche ai sensi dell'art.1 comma 2
D.Lgs. n.165/2001, denominato "C.F.I.", Consorzio Farmaceuti-
co Intercomunale. =====
2. I Comuni aderenti al Consorzio sono: Capaccio, Cava de
Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati. =====
3. Al Consorzio possono aderire altri Comuni su loro espres-
sa richiesta; tale adesione deve essere approvata dai Consi-
gli Comunali della maggioranza dei Comuni consorziati e dal-
l'Assemblea. =====
4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e
di autonomia imprenditoriale.". =====

Dopo breve discussione, anche in ordine alla necessità di addivenire, in occasione delle prossime adunanze assembleari, all'adeguamento statutario circa la denominazione del Comune di Capaccio in Capaccio Paestum, nessuno volendo rendere dichiarazioni pertinenti al primo punto dell'ordine del giorno, il Presidente dà atto e fa constare che l'assemblea dei Sindaci, udita la sopra resa esposizione, a seguito di voto palese favorevole espresso da tutti gli intervenuti consorziati e, pertanto, all'unanimità dei voti, =====

===== DELIBERA: =====

===== = I = =====

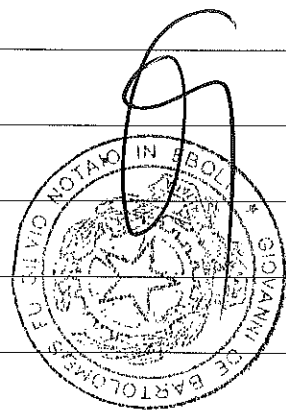
- di modificare come segue l'articolo 1 del vigente statuto sociale: =====

"Art. 1 - Costituzione =====

1. Ai sensi della Legge n.362/91 e dell'art.31 del D.Lgs. n.267/2000, ed a seguito di specifica convenzione di cui all'art. 30 dello stesso D.Lgs. n.267/2000, è costituito tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un Consorzio, ente pubblico non economico, anche ai sensi dell'art.1 comma 2 D.Lgs. n.165/2001, denominato "C.F.I.", Consorzio Farmaceutico Intercomunale. =====

2. I Comuni aderenti al Consorzio sono: Capaccio, Cava de' Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati. =====

3. Al Consorzio possono aderire altri Comuni su loro esplicita richiesta; tale adesione deve essere approvata dai Consi-



gli Comunali della maggioranza dei Comuni consorziati e dal-

l'Assemblea. =====

4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale."; =====

il tutto come risulta dal nuovo testo dello statuto consortile recante la stesura aggiornata dell'articolo 1 testè deliberata che viene allegata al presente verbale sotto la lettera "A"; =====

===== = II = =====

- di conferire delega al Direttore generale - dott. Sorrentino Francesco - per tutti gli adempimenti connessi e conseguenti alla esecuzione e pubblicità della assunta deliberazione con tutti i poteri all'uopo necessari. =====

Indi, il nuovo testo dello statuto aggiornato con le modifiche testè deliberate, omessane la lettura per dispensa avuta-ne dal comparente, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale, ai fini degli adempimenti di legge. =====

Passando alla trattazione, del secondo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente espone che il Consiglio di Amministrazione, con Nota prot.n. 6072 del 21 dicembre 2016, richiedeva di revocare la deliberazione adottata dall'assemblea dei Sindaci in data 14 novembre 2016 nella parte in cui essa disponeva la sospensione e l'azzeramento delle indennità di carica percepite dai Consiglieri di Amministrazione,

alla luce della Deliberazione n.15/2016 adottata dalla Corte
 dei Conti Sezione di Controllo della Regione Autonoma Friuli
 Venezia Giulia, dedotta a supporto dell'istanza medesima. A
 questo punto interviene la dott.ssa Gerardina Basilicata per
 il Comune di Scafati la quale, con il conforto degli altri
 Signori Commissari dott. Polito Augusto e dott.ssa De Ange-
 lis Maria, fa presente all'assemblea che la richiamata Deli-
 berazione n.15/2016 adottata dalla Corte dei Conti Friuli Ve-
 nezia Giulia si riferisce a situazione diversa da quella al
 vaglio basandosi, peraltro, su apposita e sopravvenuta norma-
 tiva regionale che ha disciplinato espressamente questo argo-
 mento. Viene quindi data esposizione del disposto di cui al-
 l'art. 5 comma 7 D.L. 78/2010 conv. con L.n.122/2010, dal
 quale si evince la gratuità degli incarichi ricoperti dai
 Consiglieri di Amministrazione dei Consorzi tra Comuni. I Si-
 gnori Commissari Straordinari, pertanto, manifestano la ne-
 cessità di provvedere con sollecitudine al recupero delle in-
 dennità di carica sinora percepite. Dopo di che, a seguito
 di articolata disamina in merito, si conviene sull'opportu-
 nità di addivenire alla richiesta di parere alla Corte dei
 Conti Sezione di Controllo Regione Campania circa la neces-
 sità di recuperare le corrisposte indennità a far data dal-
 l'entrata in vigore dell'art. 5 D.L. 78/2010 conv. con
 L.n.122/2010 oppure solo di quelle relative all'ultimo quin-
 quennio. =====

Dopo ampia discussione e nessuno più chiedendo la parola, il
Presidente dà atto e fa constare che l'assemblea dei Sinda-
ci, udita la sopra resa esposizione, a seguito di voto pale-
se favorevole espresso da tutti gli intervenuti consorziati
e, pertanto, all'unanimità dei voti, =====

===== DELIBERA: =====

- preso atto della Nota prot.n.6072 del 21 dicembre 2016, di
non accogliere e rigettare le istanze portate dalla medesima;

- di conferire incarico al Direttore Generale affinché, nei
modi e forme di legge, si promuova e si proceda in via imme-
diata alla "messa in mora" e comunque di intraprendere tutte
le procedure necessarie al recupero delle indennità corrispo-
ste ai membri del Consiglio di Amministrazione in considera-
zione ed in relazione a quanto in merito disposto dall'art.

5 D.L. 78/2010 conv. con L.n.122/2010; =====

- di procedere alla richiesta, nel rispetto della vigente
normativa, per l'espressione di un parere a rivolgersi alla
Corte dei Conti Sezione Controllo Regione Campania in merito
al recupero delle indennità corrisposte ai membri del Consi-
glio di Amministrazione a far data dall'entrata in vigore
del D.L. 78/2010 conv. con L.n.122/2010 ovvero solo per l'ul-
timo quinquennio. =====

A questo punto, passando alla trattazione delle questioni va-
rie ed eventuali poste al terzo ed ultimo punto dell'ordine
del giorno: =====

- il Presidente chiede darsi conoscenza all'assemblea ed acquisirsi agli atti del Consorzio del Decreto n.7667/2017 pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 16 marzo 2017 (R.G. n.8623/2017) con il quale si rigettava il ricorso presentato dal già Presidente del Collegio dei Revisori dott. De Martino Gennaro in merito alla decadenza dalla carica; ====

- i Commissari straordinari del Comune di Scafati dott.ssa Basilicata Gerardina, dott.Polito Augusto e dott.ssa De Angelis Maria, chiedono darsi conoscenza all'assemblea ed acquisirsi agli atti del Consorzio di loro comunicazioni in merito: =====

- alla richiesta agli organi consortili di notizie in merito ai Comuni Consorziati, alla sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità di amministratori e revisori ed alla sussistenza o meno, con riguardo agli stessi soggetti, di contenziosi con il Consorzio; =====

- alla relazione dell'attività gestionale, economico-finanziaria ed amministrativa del Consorzio. Dette comunicazioni, di cui potrà fornirsi copia a tutti i Comuni consorziati, vengono allegate in copia al presente verbale, in unico inserto, sotto la lettera "B". =====

Dopo breve discussione e nessuno più chiedendo la parola, il Presidente dà atto e fa constare che l'assemblea dei Sindaci, udita la sopra resa esposizione, a seguito di voto palese favorevole espresso da tutti gli intervenuti consorziati

e, pertanto, all'unanimità dei voti, =====

===== DELIBERA: =====

- di prendere atto e di acquisire agli atti consortili le comunicazioni prodotte dai Commissari Straordinari del Comune di Scafati, che in copia sono allegate al verbale sotto la lettera "B"; =====

- di prendere atto e di acquisire agli atti consortili il Decreto n.7667/2017 pronunciato dal Tribunale di Salerno in data 16 marzo 2017 (R.G. n.8623/2017), conferendo incarico al Direttore Generale di promuovere, nei modi e forme di legge e statutari, tutte le procedure necessarie al recupero degli emolumenti corrisposti al Presidente del Collegio dei Revisori dott. De Martino Gennaro. =====

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente proclama i risultati della votazione, dichiara esaurito l'ordine del giorno e sciolta la presente adunanza alle ore quindici e minuti trenta. =====

Le spese del presente atto, connesse e dipendenti, sono a carico del Consorzio. =====

Il costituito mi dispensa dalla lettura di quanto allegato. =

Il presente atto, scritto con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e completato a mano da me Notaio, occupa tredici facciate e parte della quattordicesima di quattro fogli ed è stato da me letto al costituito che, a mia interpellanza, lo dichiara conforme alla propria volontà e lo approva.

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti venticinque.

IN ORIGINALE FIRMATO: =====

RAFFAELE BARLOTTI =====

NOTAIO GIOVANNI DE BARTOLOMEIS (impronta del sigillo) =====

===== CONSORZIO FARMACEUTICO INTERCOMUNALE =====

===== TITOLO I - STATUTO E SCOPO =====

Art. 1 - Costituzione =====

1. Ai sensi della Legge n.362/91 e dell'art.31 del D.Lgs. n.267/2000, ed a seguito di specifica convenzione di cui all'art. 30 dello stesso D.Lgs. n.267/2000, è costituito tra i Comuni indicati nel successivo comma 2, un Consorzio, ente pubblico non economico, anche ai sensi dell'art.1 comma 2 D.Lgs. n.165/2001, denominato "C.F.I.", Consorzio Farmaceutico Intercomunale. =====

2. I Comuni aderenti al Consorzio sono: Capaccio, Cava dei Tirreni, Eboli, Salerno e Scafati. =====

3. Al Consorzio possono aderire altri Comuni su loro espressa richiesta; tale adesione deve essere approvata dai Consigli Comunali della maggioranza dei Comuni consorziati e dall'Assemblea. =====

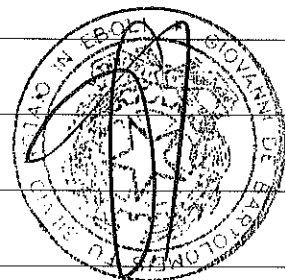
4. Il Consorzio è dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia imprenditoriale. =====

Art. 2 - Sede =====

Il Consorzio ha sede nel Comune di Salerno; l'Assemblea su proposta motivata del Consiglio di Amministrazione, potrà stabilire la sede anche in altro Comune Consorziato. =====

Art. 3 - Scopo =====

1. Scopo del Consorzio è l'assunzione diretta dei seguenti servizi di comune interesse dei Comuni consorziati: =====



- la gestione di farmacie; =====

- la distribuzione intermedia a farmacie pubbliche e private
e a tutti i soggetti autorizzati; =====

- l'erogazione di ogni altro prodotto o servizio collocabile
per legge attraverso il canale della distribuzione al
dettaglio o all'ingrosso nel settore farmaceutico o
parafarmaceutico; =====

- l'informazione e l'educazione sanitaria; =====

- la partecipazione alle iniziative per le Amministrazioni
comunali stipulanti in ambito sanitario; =====

- la gestione in forma diretta: di servizi di natura sociale
in favore di anziani, giovani e/o disabili, ed altre
categorie protette; di case di cura e di riposo; di servizi
di assistenza domiciliare; =====

- la dispensazione delle specialità medicinali, anche
veterinarie, e dei preparati galenici, officinali e
magistrali, omeopatici, di erboristeria, e dei prodotti di
cui alla XIV tabella dell'allegato 9 del D.M. 375 del
418/1998 e successive modificazioni; di prodotti
parafarmaceutici, dietetici, integratori alimentari ed
alimenti speciali, cosmetici e per l'igiene personale,
nonché la fornitura di materiale di medicazione, di presidio
medico-chirurgici, di reattivi e diagnostici. =====

2. I Comuni consorziati potranno affidare altri servizi al
Consorzio, non contrastanti con lo scopo, nonché

partecipare, mediante quest'ultimo ad altri consorzi, società a capitale Pubblico o misto nonché private, per l'espletamento di attività strumentali o di supporto ai servizi affidati al Consorzio stesso. =====

3. Tutte le attività del Consorzio potranno essere estese mediante convenzione ad altri Comuni o Enti non consorziati, salvo le limitazioni e/o le procedure imposte dalla Legge per determinati pubblici servizi. =====

Art. 4 - Durata =====

1. Il Consorzio ha durata ventennale prorogabile, e potrà cessare in via anticipata nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti e dalla presente convenzione. =====

Art. 5 - Cessazione =====

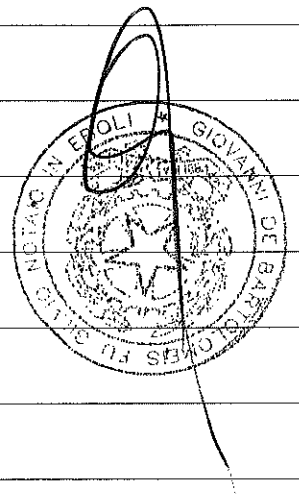
1. Il Consorzio potrà cessare oltre che per la scadenza di cui al precedente articolo anche a seguito di deliberazione dei Comuni consorziati rappresentativi dei 2/3 delle quote di partecipazione; =====

2. In tal caso, il patrimonio del Consorzio verrà ripartito fra i singoli enti consorziati in proporzione alle quote di partecipazione; =====

3. In sede di ripartizione dei beni mobili ed immobili questi verranno assegnati in via preferenziale al Comune sul cui territorio insistono. =====

Art. 6 - Recesso =====

1. Ogni Comune consorziato, previo atto deliberativo



motivato del Consiglio Comunale può recedere dal Consorzio
decorso almeno un triennio dalla data di adesione allo
stesso. =====

2. Il recesso deve essere notificato mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, diretta al
Presidente del Consorzio, entro il trenta giugno di ciascun
anno. In tal caso, il recesso diventa operante dal primo
gennaio dell'anno successivo a quello in cui l'Assemblea
avrà approvato il recesso. L'Assemblea dovrà prendere atto
del recesso entro sei mesi dalla data di ricevimento della
comunicazione. In ogni caso il recesso sarà operante
trascorso inutilmente tale ultimo termine. =====

3. Gli atti relativi al recesso debbono essere approvati
dall'assemblea su relazione del Consiglio di
amministrazione, che valuterà per il rimborso delle quote al
Comune recedente, non solo il patrimonio del Consorzio ma
anche le eventuali negative ripercussioni sul piano tecnico
economico che tale recesso avrà sulle attività del Consorzio
stesso. =====

4. Nell'ambito della valutazione del risarcimento di cui al
comma precedente, devono essere indicate le soluzioni ed il
costo delle stesse che verranno adottate per la tutela dei
dipendenti da considerarsi in esubero con il
ridimensionamento delle attività del Consorzio. =====

5. Successivamente alla compensazione con l'importo ed il

risarcimento di cui ai commi precedenti, verrà assegnata al

Comune recedente la parte residua della quota di
partecipazione al Consorzio. =====

TITOLO II - ORGANI E COMPETENZE =====

Art. 7 - Organi Consortili =====

1. Gli organi del Consorzio sono: =====

- L'Assemblea; =====

- Il Consiglio di Amministrazione; =====

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione; =====

- Il Direttore Generale; =====

- Il Collegio dei Revisori dei Conti. =====

2. Ai sensi del Comma 3 dell'art. 25 della L. 142/90,

modificato dalla L.437/95, la convenzione deve disciplinare

le nomine e le competenze degli organi consortili; lo

Statuto deve disciplinare l'organizzazione, la nomina e le

funzioni degli organi consortili. =====

===== PARTE PRIMA - ASSEMBLEA =====

Art. 8 - Composizione =====

1. L'assemblea è composta dai Sindaci dei comuni consorziati.

2. Il Sindaco potrà delegare tale funzione in ottemperanza a

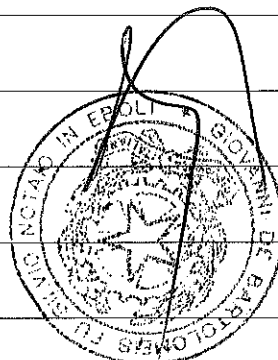
quanto stabilito dall'art. 25 Comma 40 così come modificato

dalla Legge 437/95, e coerentemente a quanto disposto dai

commi 5, 5 bis e ter dell'art. 36 e dalla lettera n) del

comma 2 dell'art. 32 L. 142/90 così come modificati dalla

Legge 81/93. =====



3. Il voto del Sindaco, o del suo delegato è conteggiato in proporzione alla quota di partecipazione del Comune rappresentato. =====

Art. 9 - Quote di partecipazione =====

1. La quota di partecipazione di ciascun Comune consorziato viene determinata nella misura percentuale del capitale con-ferito per l'impianto delle Farmacie fissato in =====

Euro =====

72.303,97 per ogni farmacia funzionante nell'ambito del territorio del Comune rappresentato. =====

2. Sulla base di quanto sopra, il capitale di dotazione, iniziale sarà pari a =====

795.343,67 e le quote percentuali di partecipazione afferenti a ciascun Comune risultano essere: =====

COMUNI QUOTE PERCENTUALI DI PARTECIPAZIONE =====

SCAFATI	41,67%	=====
---------	--------	-------

SALERNO	16,67%	=====
---------	--------	-------

CAVA DEI TIRRENI	8,33%	=====
------------------	-------	-------

CAPACCIO	16,67%	=====
----------	--------	-------

EBOLI	16,67%	=====
-------	--------	-------

In caso di recesso o di adesione di nuovi Comuni, ovvero in caso di conferimento di nuovi servizi da parte dei Comuni Consorziati, l'Assemblea, con proprio atto deliberativo, apporta le corrispondenti e necessarie variazioni alle quote percentuali di partecipazione assegnate a ciascun Comune

consorziato. =====

4. Entro un triennio dall'ultima variazione, l'Assemblea provvederà al riesame delle quote percentuali di partecipazione sulla base degli aggiornamenti numerico-quantitativi intervenuti nei parametri di cui al primo comma. =====

Gli atti di cui al 3° e 4° comma dovranno essere trasmessi ai Comuni consorziati. =====

Eventuali modifiche in merito ai criteri di determinazione delle quote di ciascun Comune comportando modifiche sostanziali alle convenzioni in essere, dovranno essere preventivamente approvate da ciascuno dei Comuni consorziati.

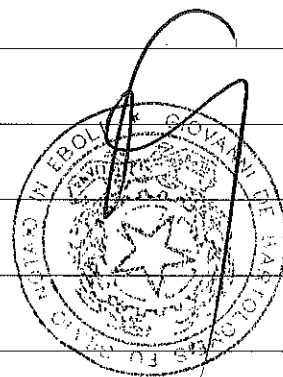
Art. 10 - Funzioni =====

L'Assemblea ha funzione di indirizzo, programmazione e controllo dell'attività consortile. =====

Art. 11 - Convocazione e Deliberazioni =====

1. L'assemblea si riunisce almeno due volte all'anno, in due sessioni ordinarie, rispettivamente per l'approvazione dei bilanci preventivi-economici, annuali e pluriennali, e per approvare il conto consuntivo. =====

2. Essa può riunirsi in seduta straordinaria in ogni momento per iniziativa del Presidente dell'Assemblea o a richiesta della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, o di tre rappresentanti dell'Assemblea, o di un numero di rappresentanti portatori di almeno 1/3 delle



quote di partecipazione. =====

3. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente; la seduta è pubblica salvo diversa determinazione motivata dell'Assemblea. =====

4. La seduta è valida con la presenza di almeno la metà più uno dei rappresentanti e con le quote complessive di partecipazione superiori al 50% in prima convocazione; in seconda convocazione con la presenza di almeno due rappresentanti e con quote di partecipazione superiori al 35%. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore. =====

5. Le delibere, sono approvate con il voto favorevole dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione rappresentate nella seduta. =====

6. E' necessario il voto favorevole dei presenti alla seduta che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione per le seguenti deliberazioni: =====

a) nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione; ==

b) nomina del Consiglio di Amministrazione; =====

c) nomina e revoca del Collegio dei Revisori dei Conti; =====

d) revoca e scioglimento del Consiglio di Amministrazione; ==

e) approvazione della proposta del Consiglio di Amministrazione di nomina per chiamata del Direttore Generale; =====

f) modifiche allo Statuto. =====

7. Le deliberazioni sono approvate per appello nominale e voto palese. =====

Art. 12 - Presidente dell'assemblea =====

1. Il Presidente dell'Assemblea: =====

a) convoca l'Assemblea fissando il relativo ordine del giorno; =====

b) presiede l'Assemblea; =====

c) cura, insieme al Segretario, la trasmissione agli Enti consorziati degli Atti fondamentali del Consorzio di cui all'art. 19 della convenzione; =====

d) compie tutti gli atti amministrativi necessari per rendere esecutive le deliberazioni dell'Assemblea; =====

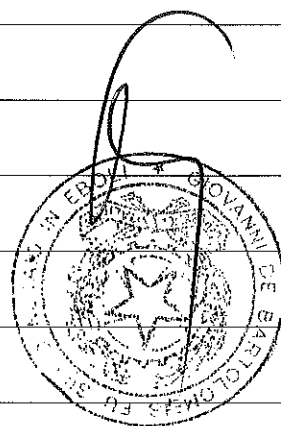
e) provvede a quanto necessario per il funzionamento dell'Assemblea. =====

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci il rappresentante con la più alta quota di partecipazione. =====

Art. 13 - Segretario dell'assemblea =====

L'Assemblea nomina, stabilendone l'eventuale compenso spettante, il Segretario dell'Assemblea, che di norma sarà il Segretario di uno dei Comuni consorziati. L'Assemblea, potrà altresì nominare un dipendente del Consorzio. =====

In caso di assenza o di impedimento, le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assolte dal componente più giovane di età dell'Assemblea stessa. =====



Collabora con il Presidente per la convocazione dell'Assemblea e cura la trasmissione degli atti ai Comuni consorziati. Altresì è responsabile della messa a disposizione ai componenti dell'Assemblea degli atti relativi all'ordine del giorno al meno 24 ore prima della seduta. =====

===== PARTE SECONDA - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =====

Art. 14 - Composizione del Consiglio di Amministrazione =====

Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione di 5 Componenti, compreso il Presidente. =====

Art. 15 - Nomina =====

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere scelti dall'Assemblea fuori dal proprio ambito, fra coloro che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere Comunale, ed una speciale competenza tecnica e/o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Aziende pubbliche o private e/o per uffici pubblici ricoperti. =====

Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che hanno motivi di incompatibilità o ineleggibilità o siano Consiglieri comunali o amministratori in uno dei Comuni consorziati. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con le modalità fissate in apposito regolamento deliberato dall'Assemblea. =====

Art. 16 - Durata =====

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica cinque anni e comunque fino all'insediamento dei loro successori che deve aver luogo non oltre dieci giorni dalla data in cui le deliberazioni di nomina sono divenute esecutive. =====

3. Le deliberazioni di nomina di cui sopra, devono essere adottate entro sei mesi dalla scadenza. =====

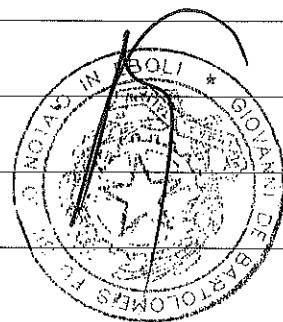
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere sempre rieletti. =====

Art. 17 - Revoca e Scioglimento del Consiglio di Amministrazione =====

1. La proposta motivata di revoca dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione o di scioglimento dell'intero Consiglio di Amministrazione nei casi di gravi irregolarità o mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati o preventivati, ovvero di pregiudizio degli interessi del Consorzio, può essere presentata all'Assemblea dal Presidente della stessa o da un terzo dei suoi rappresentanti o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 18 - Surroga =====

1. L'Assemblea provvede alla surroga dei Consiglieri di Amministrazione cessati dalla carica non appena si sono verificate le vacanze. A tale scopo il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di comunicare al



Presidente dell'Assemblea le vacanze stesse entro dieci
giorni da quello in cui esse si sono verificate o sono
venute a sua conoscenza. =====

2. La surroga ha effetto appena sia divenuta esecutiva la
deliberazione relativa. =====

3. I Componenti il Consiglio di Amministrazione che
surrogano Consiglieri anzitempo cessati dalla carica,
esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di
tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.

Art. 19 - Decadenza =====

1. La qualità di componente del Consiglio si perde quando si
verificano le cause di ineleggibilità a Consigliere Comunale
o le incompatibilità previste dalla normativa vigente e
dall'art. 15 del presente Statuto. =====

2. La decadenza in tali casi è dichiarata dall' Assemblea. ==

3. La proposta di decadenza deve in ogni caso essere
notificata all'interessato a mezzo di raccomandata con
avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della
riunione dell'Assemblea fissata per la discussione di detta
proposta. =====

4. Sono inoltre dichiarati decaduti i componenti del
Consiglio che non intervengono senza giustificato motivo a
tre sedute consecutive. =====

5. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso, salvo
ricorso dell'interessato all'Assemblea che decide

definitivamente. =====

Art.20 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione =====

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, anche su richiesta di due componenti o del Direttore Generale, entro dieci giorni dalla richiesta medesima. =====

2. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica, compreso il Presidente. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei presenti. =====

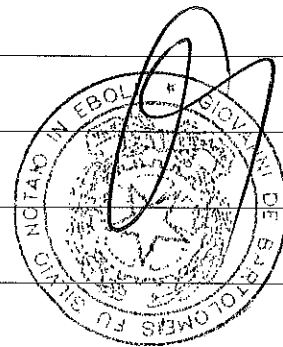
3. Le deliberazioni possono adottarsi per appello nominale o per alzata di mano. =====

4. Quando, però, si tratti di deliberazioni che implicino apprezzamenti o valutazioni circa la qualità di persone, esse dovranno essere adottate a scrutinio segreto; in tali casi il Consiglio, su designazione del Presidente, nomina due scrutatori tra i Consiglieri presenti. =====

5. Ciascun componente il Consiglio ha diritto di fare constatare sul verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo. =====

6. Le sedute del Consiglio non sono pubbliche; ad esse interviene il Direttore Generale con funzione consultiva. =====

7. Il Consiglio di Amministrazione, si riunisce di regola, nella sede del Consorzio o in altro luogo indicato dall'avviso di convocazione. L'avviso di convocazione deve



contenere il giorno, l'ora, il luogo della riunione e l'indicazione degli oggetti da trattarsi nella seduta. Lo stesso deve pervenire ai Consiglieri almeno 48 ore prima, salvo casi di urgenza e necessità dove il termine è ridotto a 24 ore. =====

Art. 21 - Funzioni =====

1. Il Consiglio di Amministrazione ha funzioni propositive, amministrative e gestionali. =====

2. Al Consiglio di amministrazione compete l'amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio. =====

Art. 22 - Atti Fondamentali =====

Sono atti fondamentali e pertanto devono essere approvati dall'Assemblea le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti: =====

a) Il Piano Programma; =====

b) Il Bilancio Pluriennale; =====

c) Il Bilancio Preventivo economico annuale; =====

d) Il Conto consuntivo; =====

e) La destinazione dell'eventuale utile netto d'esercizio; ==

f) La partecipazione a enti, società e consorzi; =====

g) La stipula di convenzioni con Comuni non consorziati per la gestione di servizi; =====

h) L'estensione delle attività consortili ad altri enti pubblici servizi attinenti agli scopi dello Statuto. =====

Art.23 - Segretario del Consiglio di Amministrazione e

verbali delle sedute e delle deliberazioni =====

1. Le funzioni di Segretario sono esercitate dal Direttore Generale o da altro dipendente del Consorzio nominato dal Consiglio di Amministrazione; in mancanza del Segretario o del Direttore i verbali sono redatti da un componente del Consiglio stesso. =====

2. Il Segretario oltre a redigere i verbali delle sedute adempie ad ogni incombenza necessaria al funzionamento del Consiglio di Amministrazione. =====

= PARTE TERZA - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE =

Art. 24 - Nomina =====

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione viene nominato dall'Assemblea con votazione separata e con le modalità di cui all'art. 11 del presente Statuto. =====

Art. 25 - Presidente del Consiglio di Amministrazione:
funzioni =====

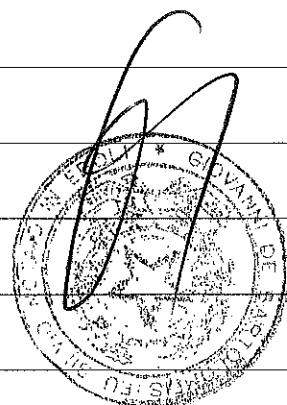
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consiglio stesso nei rapporti con gli Enti locali e le autorità statali; =====

2. Egli è il Presidente del Consorzio. =====

Art. 26 - Vice Presidente =====

1. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente ne esercita le funzioni il Vice Presidente. =====

2. In caso di assenza o di impedimento del Vice Presidente, fa le veci del Presidente il Consigliere più anziano di età. =



===== PARTE QUARTA - DIREZIONE =====

Art. 27 - Composizione della Direzione =====

1. La Direzione del Consorzio è affidata ad un Direttore Generale in possesso di laurea in materie giuridiche economiche o in materie tecnico-scientifiche avente comprovate competenze tecniche, organizzative, economiche e gestionali conformi alle previsioni statutarie. =====

2. Ciascuna farmacia pubblica ha poi un Direttore Tecnico, farmacista, responsabile della gestione professionale della stessa nei confronti dell'Autorità sanitaria. =====

Art. 28 - Direttore Generale: funzioni =====

1. Il Direttore Generale è responsabile della gestione e del funzionamento di tutti i servizi, nonché della direzione del personale dipendente, ha altresì la rappresentanza legale del Consorzio. =====

2. Ove richiesto, nel bando di concorso o nella delibera di nomina il Direttore di Azienda svolge anche le funzioni di direttore di Farmacia. =====

Egli può delegare alcune sue funzioni e il potere di firma ai Dirigenti di Farmacia in rapporto alle loro specifiche attribuzioni. =====

4. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire con proprio atto deliberativo, su proposta del Direttore, i criteri e le modalità per assolvere alle funzioni vicarie del Direttore Generale, fatti salvi i casi in cui

disposizioni legislative stabiliscano la specifica

competenza del Direttore Generale. =====

Art. 29 - Rappresentanza Legale del Consorzio =====

1. La rappresentanza legale del Consorzio di fronte a terzi

ed in giudizio spetta al Direttore Generale con facoltà,

salvo le prescritte autorizzazioni richieste dalla Legge, di

promuovere azioni ed istanze giudiziarie od amministrative

per ogni tipo e grado di giurisdizione e di costituirsi

parte civile in giudizio penale e non e nell'interesse del

Consorzio. =====

Art. 30 - Nomina =====

1. Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di

Amministrazione, di regola a seguito di Concorso per titoli

ed esami. =====

2. Per l'atto di nomina del Direttore Generale è prescritto

l'intervento della maggioranza del Consiglio di

Amministrazione. =====

Art. 31 - Requisiti =====

1. I requisiti per la nomina di Direttore Generale sono

individuati dal Consiglio di Amministrazione tenendo conto

delle competenze tecniche, organizzative ed economiche

necessarie per lo svolgimento di detta funzione. Il

Direttore Generale non può essere titolare di Farmacia ne

avere un' età superiore agli anni 45 al momento

dell'approvazione del bande di concorso. =====

2. I requisiti anagrafici di cui al comma precedente non si applicano ad eventuali rinnovi dell'incarico. =====

3. Prima di assumere l'incarico il Direttore deve prestare una cauzione nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione. =====

Art. 32 - Sostituzione del Direttore Generale =====

1. Nei casi di vacanza prolungata del posto di Direttore Generale, il Consiglio di Amministrazione deve affidare temporaneamente le funzioni ad altro Dirigente o, quando ciò non sia possibile, a persona esterna in possesso dei necessari requisiti professionali di cui all'articolo precedente. =====

Art. 33 - Licenziamento del Direttore Generale =====

1. Almeno tre mesi prima della scadenza del rapporto di lavoro), il Consiglio di Amministrazione delibera circa la cessazione o la conferma in carica del Direttore Generale o la nomina del nuovo Direttore Generale si intenderà tacitamente confermato per un altro triennio. =====

2. La deliberazione di mancata conferma deve essere motivata ed immediatamente comunicata al Direttore Generale. =====

3. Il licenziamento del Direttore Generale nel corso del rapporto di lavoro non può aver luogo se non per giusta causa riguardante il Consorzio o, comunque, la sua funzionalità ed efficienza; i motivi del licenziamento dovranno, a cura del Presidente del Consiglio di

Amministrazione essere contestati all'interessato per
iscritto, con invito a presentare pure per iscritto, ed in
un congruo termine, comunque non inferiore a 15 giorni le
sue difese. =====

4. I motivi del licenziamento devono essere indicati
esplicitamente nella deliberazione del Consiglio di
Amministrazione. =====

5. La mancata conferma o il licenziamento del Direttore
Generale non incidono sulla posizione, prevista dall'art. 28
comma 2 del presente Statuto, di Direttore di farmacia. =====

===== TITOLO III - PERSONALE =====

Art. 34 - Struttura organizzativa del Consorzio =====

1. La Direzione propone al Consiglio di Amministrazione la
struttura organizzativa dei servizi. =====

2. La struttura organizzativa dovrà soddisfare tutte le
necessità di funzionamento del Consorzio per una efficace
realizzazione dei suoi programmi di sviluppo. =====

Art. 35 - Trattamento normativo ed economico =====

1. Si applica ai dipendenti, in ragione della natura
pubblicistica non economica del Consorzio, il contratto
collettivo nazionale del comparto Regioni ed Autonomie
locali. =====

===== TITOLO IV - PIANIFICAZIONE, PATRIMONIO, FINANZA E =====

===== CONTABILITA' =====

===== PARTE PRIMA - PIANIFICAZIONE E BILANCI =====

Art. 36 - Documenti programmatici =====

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera il Piano programma contenente le scelte e gli obbiettivi che si intendono perseguire. Il Piano Programma deve essere aggiornato, oppure confermato, annualmente in sede di aggiornamento del Bilancio pluriennale. =====

Il Bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con il Piano Programma, ha durata pari a quello della Regione Campania ed è aggiornato annualmente. Il Bilancio pluriennale comprende, distintamente per esercizio, le previsioni dei costi e dei ricavi di gestione. Esso è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti mettendo in evidenza gli investimenti previsti ed indicando le relative modalità di finanziamento. =====

Art. 37 - Bilancio di Previsione =====

1. L'Esercizio del Consorzio coincide con l'anno solare. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera il bilancio preventivo economico annuale del Consorzio relativo all'esercizio successivo, redatto in conformità dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro del Tesoro. =====

3. Il bilancio preventivo economico dovrà considerare tra i ricavi i contributi in conto esercizio spettanti al Consorzio in base alle leggi statali e regionali. =====

Art. 38 - Conto Consuntivo =====

1. Entro i termini previsti dalla normativa vigente il

Di-rettore Generale presenta al Consiglio di Amministrazione

il Conto Consuntivo del precedente esercizio, con allegata

relazione del Collegio dei Revisori dei Conti. =====

2. Nella relazione illustrativa del Conto Consuntivo il

Direttore Generale dovrà fra l'altro riportare indici di

carattere tecnico, economico e finanziario atti a consentire

valutazioni di economicità ed efficienza dei servizi gestiti.

3. Al Conto Consuntivo devono essere allegati i conti

economici sezionali per ciascuno dei servizi gestiti. =====

Art. 39 - Ripartizione dei costi e dei ricavi comuni =====

1. Il Consorzio deve determinare i costi e i ricavi

referibili a ciascun servizio gestito. =====

2. I costi comuni a più servizi vengono ripartiti in base a

parametri oggettivi, da evidenziare nella relazione del

Conto Consuntivo. =====

3. Qualora non fosse possibile, per singoli costi o classi

di costi, la fissazione di parametri adeguati, si procederà

alla suddivisione sulla base dell'incidenza del fatturato di

ciascun servizio sull'ammontare del fatturato totale. =====

4. I ricavi comuni saranno assegnati a ciascun servizio in

base al concorso del fatturato di ognuno di essi al

conseguimento del fatturato complessivo. =====

Art. 40 - Utile di esercizio =====

1. L'utile d'esercizio sarà destinato nell'ordine: =====

a) all'incremento del fondo di riserva, nella misura minima

del 15%; =====

b) all'incremento del fondo rinnovo impianti nella misura prevista dai piani di ammortamento; =====

c) al fondo di finanziamento dello sviluppo degli investimenti nella misura stabilita dal Piano Programma; =====

d) ai Comuni consorziati secondo un riparto da effettuarsi in ragione delle quote di partecipazione di ciascun Comune al Consorzio. =====

2. Il versamento dell'eventuale quota di utili da corrispondere ai Comuni consorziati dovrà essere effettuata entro 90 giorni dall'approvazione del Conto consuntivo da parte dell'Assemblea. =====

Art. 41 - Perdita di esercizio =====

1. Nel caso di perdita di esercizio il Consiglio di Amministrazione deve analizzare le cause che hanno determinato ed indicare, con apposito documento, i provvedimenti adottati per il contenimento della perdita e quelli adottati o proposti per ricondurre in equilibrio la gestione. =====

2. Alla copertura delle perdite si farà fronte col fondo di riserva di cui all'articolo precedente; in caso di insufficienza, la perdita residua deve essere ripianata dai Comuni costituenti il Consorzio nelle stesse proporzioni indicate nell'art. precedente (1° comma lettera d) per la distribuzione degli utili. =====

===== PARTE SECONDA - PATRIMONIO =====

Art. 42 - Patrimonio =====

1. Il patrimonio consortile è costituito da: =====

a) capitale di dotazione formato dai beni immobili compresi

i fondi liquidi assegnati dai singoli Comuni al Consorzio

all'atto dell'adesione o successivamente; =====

b) beni immobili o mobili acquistati o realizzati in proprio

dal Consorzio. =====

Art. 43 - Capitale di dotazione =====

1. I beni immobili conferiti dai Comuni sono valutati

dall'Ufficio Tecnico del Comune conferente e in caso di

inesistenza dello stesso, dall'Ufficio tecnico erariale

provinciale. =====

Le condizioni di accettazione da convenirsi preventivamente,

dovranno tenere conto in particolare delle compatibilità

tecniche, dei piani consortili di investimento, della

economicità e dei conseguenti riflessi tariffari. =====

Il Comune di volta in volta interessato potrà altresì cedere

i beni suddetti al Consorzio a titolo di proprietà sulla

base di prezzi e condizioni che dovranno essere concordati

dalle parti. =====

===== PARTE TERZA - FINANZA E CONTABILITA' =====

Art. 44 - Finanziamento degli investimenti =====

1. Al finanziamento delle spese relative agli investimenti

previsti dal Piano Programma, il Consorzio provvede: =====

a) con i fondi all'uopo accantonati; =====

b) con l'utilizzazione di altre fonti di autofinanziamento; =

c) con i contributi in conto capitale dello Stato, della
Regione e di altri Enti pubblici, in relazione agli
investimenti per i quali sono stati concessi; =====

d) con la contrazione di mutui; =====

e) con prestiti obbligazionari; =====

f) con incrementi del fondo di dotazione, conferiti dai
Comuni del Consorzio. =====

Art. 45 - Contrazione di mutui =====

1. Il Consorzio contrae mutui, nel rispetto delle norme di
Legge vigenti sulla base delle esigenze finanziarie indicate
nel Piano Programma e nel Bilancio pluriennale. =====

Art. 46 - (Abrogato) =====

Art. 47 - (Abrogato) =====

===== TITOLO V - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI =====

Art. 48 - Nomina e composizione del Collegio =====

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti si compone di tre
componenti, nominati dall'Assemblea, scelti fra gli iscritti
all'Ordine professionale provinciale dei Dottori
Commercialisti, al Collegio dei Ragionieri, al Ruolo dei
Revisori Ufficiali dei Conti, e secondo quanto previsto
dalla normativa vigente. =====

2. In ogni caso la scelta va fatta fuori dall'ambito
dell'Assemblea e dei Consigli dei Comuni consorziati. =====

3. La proposta di scelta dei Revisori non può essere discussa e deliberata ove non sia adeguatamente motivata e corredata dagli specifici titoli e requisiti professionali. =

4. Non possono essere nominati Revisori dei Conti coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal Codice Civile per i componenti del Collegio Sindacale nelle S.p.A.. =====

Art. 49 - Durata =====

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti resta in carica tre anni e può essere riconfermato. =====

2. La decadenza del Consiglio di Amministrazione non comporta la decadenza del Collegio dei Revisori. =====

Art. 50 - Sostituzione =====

1. In caso di rinuncia, di decadenza, di revoca o di morte di un Revisore, questo deve essere sostituito entro 60 giorni. =====

Il nuovo Revisore resta in carica per la durata del mandato in corso. =====

2. Il Collegio dei revisori dei conti si scioglie in caso di cessazione della carica della maggioranza dei componenti del Collegio stesso. L'Assemblea dei sindaci, in tal caso, prende atto dell'avvenuto scioglimento e procede alla nomina del nuovo Collegio dei revisori dei conti. =====

Art. 51 - Funzioni del Collegio =====

1. Le funzioni del Collegio dei Revisori sono: =====

a) vigilanza sull'osservazione delle leggi e dello Statuto del Consorzio nonché sulla regolarità contabile e sulla gestione economico-finanziaria, accertando, almeno trimestralmente, la consistenza di cassa ed il valore di eventuali titoli di proprietà del Consorzio e dallo stesso ricevuti in pegno, cessione o custodia; =====

b) l'accertamento e l'attestazione della corrispondenza del rendiconto, sia economico sia patrimoniale, alle risultanze delle scritture contabili; =====

c) la evidenziazione, in sede di bilancio consuntivo, dei criteri seguiti per la valutazione degli ammortamenti, delle rimanenze, degli accantonamenti e dei ratei. =====

2. Per lo svolgimento delle funzioni suddette, i Revisori possono procedere, in qualunque momento, anche individualmente, ad ispezioni e controlli relativamente agli atti deliberativi e ai libri contabili del Consorzio, chiedendo altresì agli organi consortili notizie sull'andamento delle attività. =====

3. Degli accertamenti effettuati, essi devono redigere verbale. =====

4. I Revisori possono partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto. =

===== TITOLO VI - CONTRATTI =====

Art. 52 - Contratti in generale =====

1. Il Consorzio ha la capacità di compiere tutti i negozi

giuridici necessari per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali, provvede a tutte le forniture, gli acquisti, le alienazioni, gli affitti, i lavori, i trasporti e quant'altro comporta per il suo funzionamento mediante contratti preceduti da apposita gara, o da trattativa privata, o in economia, in conformità delle vigenti disposizioni di legge in quanto applicabili, anche per quanto attiene la costituzione, la modificazione, l'esecuzione e l'estinzione del rapporto contrattuale. =====

2. Sulla suddetta materia il Consiglio di Amministrazione potrà fissare con propri atti deliberativi o mediante appositi regolamenti, una specifica disciplina interna. =====

Art. 53 - Gare pubbliche =====

1. I contratti sono di norma preceduti da apposite gare per le quali possono assumere la forma dell'asta pubblica, della licitazione privata e dell'appalto concorso, salvo il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia. =====

2. Le gare sono indette con deliberazione del Consiglio di Amministrazione cui spetta anche la determinazione delle procedure da osservarsi per addivenire alla stipula dei contratti. =====

Art. 54 - Trattativa privata =====

1. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare il ricorso alla trattativa privata nei seguenti casi: =====

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara non abbia

dato luogo ad aggiudicazione; =====

b) per l'acquisto o noleggio di beni nazionali o esteri la cui produzione è garantita da privativa industriale o che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti. =====

c) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni e di servizi, dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio delle ditte inadempienti, non consente l'indugio della pubblica gara; =====

d) per l'affidamento di particolari studi, ricerche e sperimentazioni, richiedenti alta competenza tecnica o scientifica. =====

2. Il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, con delibera motivata, il ricorso a trattativa privata in ogni caso, diverso da quelli sopra contemplati, in cui ricorrano speciali ed eccezionali circostanze, per le quali non possono essere utilmente seguite le forme previste per l'asta pubblica, la licitazione privata e l'appalto concorso.

Art. 55 - Sistema in economia =====

1. Il sistema in economia, oltre alle spese, riguarda anche le vendite, i noleggi, le prestazioni di opere e servizi da parte del Consorzio nei confronti di terzi. =====

2. Il Direttore Generale provvede, sotto la propria responsabilità, senza l'osservanza delle procedure

contrattuali richiamate nei precedenti articoli alle spese a
tutti gli altri negozi giuridici che possono farsi in
economia. =====

Art. 56 - Natura delle spese in economia =====

1. Rientrano tra le spese da effettuarsi in economia: =====

a) Le spese necessarie per assicurare il normale
funzionamento del Consorzio; =====

b) Le spese occorrenti per l'urgente provvista di materie
prime e materiale; =====

c) Le spese necessarie per le riparazioni non eccedenti
l'ordinaria manutenzione degli impianti, dei macchinari e
degli stabili. =====

2. Rientrano anche nelle spese in economia, le spese
necessarie per assicurare il normale funzionamento del
Consorzio riguardanti la fruizione dei servizi e prestazioni
esercitati da terzi in regime di monopolio per i quali non
si possono effettuare scelte o contrattazioni per quanto
attiene il soggetto erogatore ed i corrispettivi dovuti. =====

Art. 57 - Limiti massimo di valore delle spese in economia ==

1. Il limite massimo di valore per ogni singola spesa
effettuabile in economia è fissato da apposito regolamento. =

2. L'insieme delle spese in economia di ogni singolo
esercizio deve essere contenuto entro i limiti massimi di
valore fissati nel Bilancio Preventivo e l'attività inerente
l'effettuazione delle spese di cui trattasi dovrà avvenire

secondo le direttive che verranno impartite dal Consiglio di Amministrazione con riferimento ai Piani Programma, alle strategie e politiche del Consorzio, alle quali Il Direttore generale dovrà attenersi. =====

Art. 58 - Forme partecipative =====

1. Il Consorzio è tenuto a promuovere ogni possibile forma di comunicazione interattiva con gli utenti e di partecipazione consultiva degli stessi in ordine al funzionamento ed alla erogazione dei servizi ed alla loro distribuzione sul territorio, anche tramite appositi regolamenti. =====

Art. 59 - Livello di gradimento dei servizi =====

Il Consorzio potrà predisporre ricerche sul livello di gradimento dei servizi pubblici da parte degli utenti. A tal fine potrà commissionare ad Enti ed Istituti di comprovata esperienza e serietà ricerche e studi per individuare le ragioni oggettive o soggettive di eventuali insufficienze o carenze presenti nei diversi servizi. =====

Art. 60 - Ruolo dei dipendenti =====

1. Nel quadro del miglioramento dei rapporti con l'utenza il Consorzio riserverà una speciale attenzione al ruolo dei dipendenti curando, in particolare, una sempre maggiore qualificazione e professionalità degli stessi. =====

===== TITOLO VIII - NORME GENERALI E TRANSITORIE =====

Art.61 - Indennità e Compensi =====

1. L'Assemblea determina l'indennità di carica o il gettone di presenza spettanti al Presidente e ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità a quanto previsto dalla legge e, in mancanza, tenuto conto delle particolari funzioni e professionalità richieste. =====

Art. 62 - Controversie tra Comuni =====

1. Ogni controversia tra i Comuni consorziati tra essi e il Consorzio, derivante dalla interpretazione e/o l'esecuzione del presente Statuto, sarà rimessa alle determinazioni di un collegio arbitrale, composto di tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti interessate ed il terzo dai due arbitri così nominati, ovvero, in mancanza di accordo tra gli stessi, dal Presidente del Tribunale di Salerno. Gli arbitri così nominati hanno mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la loro determinazione non sarà suscettibile di nessuna impugnazione avanti l'Autorità giudiziaria. =====

Art. 63 - Disposizioni finali =====

1. Il comma 11 bis dell'art. 25 della L. 142/90 che è stato introdotto dalla 437/95 così dispone "Ai consorzi costituiti per la gestione dei servizi pubblici locali si applicano, in deroga a quanto stabilito dall'art. 51 comma 1 della 142/90, tutte le disposizioni previste dall'art. 23 della medesima legge e dalle altre norme di legge e di regolamento che

disciplinano le aziende speciali degli enti locali. =====

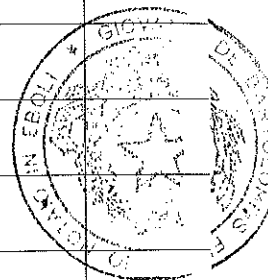
2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa

referimento alla normativa vigente in materia. =====

IN ORIGINALE FIRMATO: =====

RAFFAELE BARLOTTI =====

NOTAIO GIOVANNI DE BARTOLOMEIS (impronta del sigillo) =====





CITTA' DI SCAFATI
PROVINCIA DI SALERNO

"Croce al Valor Militare e Medaglia d'Oro alla Resistenza"

Allegato "B"

all'atto in data 28.3.2017

Rep. N. 5129 Rec. N. 3767

Al Sig. Presidente del
Consiglio di Amministrazione del
Consorzio Farmaceutico Intercomunale
SEDE

Oggetto: Richiesta notizie in merito agli organi consortili.

Come è noto, il Consiglio comunale di Scafati è stato sciolto per condizionamento mafioso con D.P.R. del 27 gennaio 2017 e l'Amministrazione è attualmente gestita dalla scrivente Commissione Straordinaria.

Ciò posto, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto consortile, si invita la S.V. a voler comunicare con ogni consentita urgenza i seguenti elementi di conoscenza:

1. generalità complete dei componenti di tutti gli organi consortili previsti dall'art. 7 dello Statuto;
2. sussistenza o meno di eventuali profili di incompatibilità a carico di amministratori e revisori dei conti, precisando se gli stessi componenti rivestano la qualifica di dipendenti pubblici e, in caso affermativo, se siano stati regolarmente autorizzati dalla P.A. di appartenenza, ovvero se ricoprano cariche istituzionali presso enti locali o altre pubbliche amministrazioni;
3. con riguardo agli stessi soggetti, sussistenza o meno di contenziosi con il Consorzio.

Con l'occasione, si resta in attesa di ricevere una dettagliata relazione sulle attività del Consorzio.

Si ringrazia.

La Commissione Straordinaria

[Signature]



[Signature]

[Signature]



CITTA' DI SCAFATI
PROVINCIA DI SALERNO
"Croce al Valor Militare e Medaglia d'Oro alla Resistenza"



Al Dott. NESI ROMEO
Dirigente Consorzio
Farmaceutico Intercomunale

e p.c. **Al Direttore Generale Legale Rappresentante**

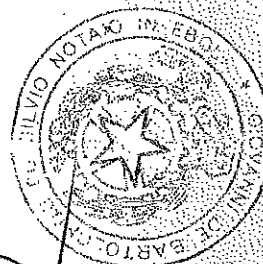
Oggetto: relazione attività gestionale; economico – finanziaria; amministrative del Consorzio
Farmaceutico Intercomunale – disposizione di servizio.

Come è noto, il Consiglio comunale di Scafati è stato sciolto per condizionamento mafioso con D.P.R. del 27 gennaio 2017 e l'Amministrazione è attualmente gestita dalla scrivente Commissione Straordinaria.

Ciò posto, la S.V. in qualità di dirigente del Settore sanitario e amministrativo – contabile dell'Ente indicato in oggetto, è pregata di relazionare, con cadenza mensile, alla scrivente Commissione in ordine alle attività gestionali, economico – finanziarie, amministrative di codesto Ente.

La presente disposizione dovrà essere attuata nel rigoroso rispetto della legge, assicurando il massimo riserbo nell'esercizio delle attività di cui sopra e nel pieno rispetto del ruolo rivestito, dalla S.V., di pubblico ufficiale.

La Commissione Straordinaria





Giovanni De Bartolomeis

Io sottoscritto GIOVANNI DE BARTOLOMEIS notaio in Eboli,
attesto che la presente copia xerografica composta di n.13
fogli, è conforme all'originale munito delle prescritte fir-
me depositato nei miei atti e si rilascia per gli usi consen-
titi dalla legge.

Eboli, li 5 aprile 2017